

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0013(COD)

18.7.2008

EMENDAMENTI 783 - 823

Progetto di relazione
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 783
Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

(1) Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

Emendamento

(1) Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, ***gli impianti sottoposti a misure di riduzione di emissioni equivalenti ed utilizzati per la fornitura di servizi sanitari e di attività/strutture educative*** e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione evidenzia che i piccoli impianti emettitori, come gli ospedali e le università, sotto il profilo degli oneri amministrativi avranno gli stessi costi degli impianti più grandi. La maggior parte degli ospedali e degli istituti sanitari beneficia di fondi pubblici e di risorse limitate. È importante che si tenga conto dei loro sforzi tesi alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 784
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e

Emendamento

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e

processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa *o che utilizzano biomassa in combinazione con bruciatori ausiliari funzionanti a carburante fossile* non rientrano nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di combustione creati per utilizzare la biomassa sono principalmente funzionanti con bruciatori ausiliari. Per questi impianti, essere inclusi nell'ETS dell'UE con tutte le relative esigenze di controllo sarebbe un onere enorme.

Emendamento 785

Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

Emendamento

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, *gli ospedali* e gli impianti di combustione che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 786

Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 2

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I - punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Al punto 2 è aggiunta la seguente frase:

soppresso

“Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.”

Or. de

Motivazione

A motivo della norma relativa al cumulo contenuta nella direttiva originaria, che si concretizza con l'aggiunta proposta (definizione di un impianto di combustione), esiste il rischio che sia incluso un elevato numero di impianti di piccole dimensioni. In particolare nell'industria chimica esistono numerosi siti di produzione collegati tra loro con un elevato numero di inceneritori che saranno assimilati a un impianto di combustione di potenza superiore a 20MW o che nel loro insieme oltrepassano questa soglia, per cui l'impianto sarebbe obbligato a partecipare all' ETS. In ambedue i casi gli impianti di piccole dimensioni sarebbero obbligati a partecipare all'ETS.

Emendamento 787
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I - punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I - punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Al punto 2 è aggiunta la seguente frase:

soppresso

“Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.”

Or. de

Motivazione

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Emendamento 788

Anne Ferreira

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 2

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I - punto 2

Testo della Commissione

“Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.”

Emendamento

“Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione non sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. ***Le unità di potenza termica nominale inferiore a 50 MW e che non sono in funzione oltre le 350 ore all'anno non sono incluse in tale calcolo.***”

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è necessario per incentivare la capacità degli ospedali di mantenere infrastrutture particolari. È assolutamente importante escludere dal calcolo i generatori di soccorso nella misura in cui si tratta di impianti di sicurezza indispensabili al funzionamento degli ospedali.

Emendamento 789
John Bowis, John Purvis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione **non** sono prese in considerazione le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Emendamento

Nel calcolo della capacità totale degli impianti di combustione sono prese in considerazione le **seguenti** unità:

a) le unità di potenza termica nominale inferiore a 3 MW e

b) le unità di potenza termica nominale inferiore a 50 MW e operanti per non più di 350 ore all'anno.

Or. en

Motivazione

Per determinare le soglie occorre utilizzare le emissioni effettive piuttosto che quelle potenziali. Questa impostazione escluderebbe operatori come gli ospedali che devono avere una grande capacità di standby sotto forma di generatori di emergenza ma che possono usare queste capacità soltanto per un limitato periodo dell'anno.

Emendamento 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – punto 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al punto 2 aggiungere il seguente paragrafo:

"Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva gli impianti di cogenerazione con una

***potenza termica inferiore a 35 MW,
indipendentemente dal settore a cui sono
associati."***

Or. es

Motivazione

Un impianto di cogenerazione con una potenza termica di 35 MW genera la stessa quantità di calore di una caldaia di una potenza di 20 MW, a causa della generazione efficiente e simultanea di calore e di elettricità. L'inclusione nel regime di scambio dei diritti di emissione potrebbe dissuadere gli investitori dall'investire in un impianto di cogenerazione a causa dell'aumento del costo di produzione di tale quantità di calore anche se si tratta della migliore tecnica disponibile per la produzione di elettricità e contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 1 – attività 1 – colonna 1

Testo della Commissione

Impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW (***esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani***)

Emendamento

Impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW

Or. en

Emendamento 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera a
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 1 – attività 2 – riga 2 – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

Cokerie

Cokerie - *per la produzione di coke non metallurgico*

Or. en

Motivazione

Le cokerie che producono coke metallurgico devono evidentemente essere messe sotto le attività di produzione di metalli e pertanto devono essere differenziate dalle cokerie che producono altri tipi di coke.

Emendamento 793

Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera a

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 1 – attività 2 – riga 2 – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

Cokerie

Cokerie - *per la produzione di coke non metallurgico*

Or. en

Motivazione

Le cokerie che producono coke metallurgico devono evidentemente essere messe sotto le attività di produzione di metalli e pertanto devono essere differenziate dalle cokerie che producono altri tipi di coke.

Emendamento 794

Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 2 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Cokerie - per la produzione di coke
metallurgico***

Biossido di carbonio

Or. en

Motivazione

Le cokerie che producono coke metallurgico devono evidentemente essere messe sotto le attività di produzione di metalli e pertanto devono essere differenziate dalle cokerie che producono altri tipi di coke.

Emendamento 795
Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 2 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Cokerie - per la produzione di coke
metallurgico***

Biossido di carbonio

Or. en

Motivazione

Le cokerie che producono coke metallurgico devono evidentemente essere messe sotto le attività di produzione di metalli e pertanto devono essere differenziate dalle cokerie che producono altri tipi di coke.

Emendamento 796
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 2 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Produzione di alluminio (primario, **e di alluminio secondario** ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW)

Emendamento

Produzione di alluminio (primario, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW)

Or. en

Motivazione

I perfluorocarburi non sono emessi mediante la produzione secondaria di alluminio. Le emissioni di CO₂ provenienti da tali impianti sono molto basse.

Emendamento 797

Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera b – punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 2 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Produzione di alluminio (primario, **e di alluminio secondario** ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW)

Emendamento

Produzione di alluminio (primario, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW)

Or. en

Motivazione

Per l'industria di riciclaggio dell'alluminio tale aggiunta non ha senso in quanto la stessa Commissione ha riscontrato la necessità che l'industria europea diventi più efficiente dal punto di vista delle risorse e aumenti il riciclaggio di preziose materie prime. L'inclusione nell'ETS dà un segnale del tutto opposto tanto all'industria quanto alla società. La quantità di emissioni provenienti dall'industria di riciclaggio dell'alluminio è tale da non fare alcuna differenza rispetto alle emissioni totali incluse nell'ETS; riguarda alcune PMI e l'inclusione non è quindi giustificata dai costi amministrativi e addizionali.

Emendamento 798
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I - punto 3 – lettera c – lettera i
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

“Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”;

Emendamento

“Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno, **fatta eccezione per le operazioni di ricupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE**”;

Or. fr

Motivazione

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d'incinération, qui exécutent des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d'élimination, sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L'exclusion des opérations d'élimination de déchets dans la directive ETS, mais l'inclusion de la valorisation des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n'est pas en cohérence avec la directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle donnerait la préférence à l'élimination au détriment de la valorisation.

Emendamento 799
Philippe Busquin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera c – punto i
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

Emendamento

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva, compresa la calcinazione di dolomite e magnesite, in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno, **salvo per quanto riguarda le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE;**

Or. en

Motivazione

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of competition between waste management solutions.

Emendamento 800

María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera c – punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:

“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”;

Emendamento

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:

"/o"

Motivazione

In questo caso proponiamo di seguire il principio contenuto nella proposta della Commissione concernente il miglioramento dell'efficienza escludendo i piccoli operatori. Una triplice soglia è la miglior opzione per massimizzare l'efficienza in un settore in cui prevalgono i piccoli impianti. Ciò è il linea con l'attuale testo della direttiva.

Emendamento 801

Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera c – punto ii

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:

“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ **e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³**”;

Emendamento

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:

“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³”;

Motivazione

A causa della gran varietà di prodotti compresi nella produzione di materiale ceramico mediante forni, l'intensità energetica varia notevolmente tra i vari sottosettori dell'industria della ceramica. La revisione della definizione di tale industria all'allegato I, basata esclusivamente sulle capacità di produzione espressa in tonnellate/giorno non terrebbe conto di questa caratteristica essenziale dell'industria della ceramica. Pertanto è fondamentale che la revisione dell'allegato I mantenga il riferimento alla densità di carico di un forno espressa in kg/m³.

Emendamento 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera c – punto ii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:
“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”;

Emendamento

(ii) nel terzo paragrafo sono soppresse le seguenti parole:
“e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³”;

Or. en

Emendamento 803
Chris Davies

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera c – punto iii
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I – tabella – categoria 3 – nuovo paragrafo 2 – colonna 1

Testo della Commissione

Impianti per l'essiccazione o la calcinazione del gesso o per la produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW

Emendamento

Impianti per l'essiccazione o la calcinazione del gesso o per la produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso nonché ogni prodotto di sostituzione per l'edilizia, ove siano in funzione impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si desidera evitare la concorrenza sleale tra prodotti per l'edilizia che possono essere sostituiti con prodotti a base di gesso che sono così coperti dall'ETS.

Emendamento 804
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 4 – colonna 1

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 1 – riga 6 – colonna 1

Testo della Commissione

Produzione di **prodotti chimici organici di base** mediante cracking, reforming, **ossidazione parziale o totale o processi simili**, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Emendamento

Produzione di **etilene e propilene** mediante cracking **o** reforming, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Or. de

Motivazione

Per evitare interpretazioni divergenti negli Stati membri è opportuno che le definizioni siano formulate nella maniera più chiara possibile.

Emendamento 805
Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 4 – colonna 1

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 1 – riga 7 – colonna 1

Testo della Commissione

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming **o mediante ossidazione parziale**, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Emendamento

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Or. de

Motivazione

Per evitare interpretazioni divergenti negli Stati membri è opportuno che le definizioni siano formulate nella maniera più chiara possibile.

Emendamento 806
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 1 – riga 7 – colonna 1

Testo della Commissione

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Emendamento

Produzione di idrogeno (H₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale **di metano**, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Or. en

Motivazione

Per scopi di maggior chiarezza tecnica.

Emendamento 807

Linda McAvan

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 1 – riga 8 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Produzione di gas metano (CH₄) in miniere di carbone attive che è assorbito nella struttura interna del carbone come gas libero nello spazio poroso del carbone, oppure come gas libero negli strati rocciosi adiacenti alle vene di carbone, che viene liberato inizialmente in seguito a operazioni di estrazione di carbone.

Or. en

Motivazione

Le emissioni di questo settore rappresentano il 7,9% delle emissioni di metano dell'UE-25, equivalente allo 0,7% delle emissioni di GHG dell'UE-25.

Emendamento 808

Caroline Lucas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 2 – colonna 1

Testo della Commissione

Cattura, trasporto e stoccaggio geologico delle emissioni di gas serra

Impianti per la cattura dei gas serra ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Condutture per il trasporto dei gas serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico dei gas serra a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Emendamento

Cattura, trasporto e stoccaggio geologico delle emissioni di gas serra

Impianti per la cattura dei gas serra ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE, ***escluso il recupero potenziato di idrocarburi***

Condutture per il trasporto dei gas serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE, ***escluso il recupero potenziato di idrocarburi***

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico dei gas serra a norma della direttiva xxxx/xx/CE, ***escluso il recupero potenziato di idrocarburi***

Or. en

Emendamento 809

María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 2

Testo della Commissione

Cattura, trasporto e stoccaggio geologico
delle emissioni di gas serra

Impianti per la cattura **dei gas serra** ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Condutture per il trasporto **dei gas serra** ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico **dei gas serra** a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Emendamento

Cattura, trasporto e stoccaggio geologico
del biossido di carbonio

Impianti per la cattura **del biossido di carbonio** ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Condutture per il trasporto **del biossido di carbonio** ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico **del biossido di carbonio** a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Or. en

Motivazione

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done until now refer exclusively to CO₂. This is the only gas for which it can be considered scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and storage activities should be restricted to CO₂. Furthermore, we believe that language here should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and storage. That proposal only makes reference to storage of CO₂.

Emendamento 810
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria 2
Cattura, trasporto e stoccaggio geologico
delle emissioni di gas serra

Impianti per la cattura *dei gas serra* ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Condutture per il trasporto *dei gas serra* ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico *dei gas serra* a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Tutti i gas serra elencati all'Allegato II

Emendamento

Cattura, trasporto e stoccaggio geologico
del biossido di carbonio

Impianti per la cattura *del biossido di carbonio* ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Condutture per il trasporto *del biossido di carbonio* ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Siti autorizzati allo stoccaggio geologico *del biossido di carbonio* a norma della direttiva xxxx/xx/CE

Biossido di carbonio

Or. en

Motivazione

Le emissioni dagli impianti CCS normalmente sono composte da CO₂. Il controllo non dovrebbe essere aumentato senza necessità.

Emendamento 811

Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – categoria 4 ("Altre attività") – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "Altre attività" è sostituito dal testo seguente:

Impianti industriali per la produzione di

a) polpa di legno o altri materiali fibrosi comprese le unità di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW

b) carta e cartone con capacità produttiva superiore a 20 t/g in cui vengono utilizzate unità di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW.

Or. en

Motivazione

Con il presente emendamento si desidera applicare un trattamento analogo per le unità di combustione in tutti i settori dell'allegato I. La Commissione ha soltanto apportato modifiche alle categorie aggiunte di recente ma ha dimenticato di farlo per i settori esistenti già previsti nell'allegato I. Ciò è maggiormente conforme alla definizione di generatore di elettricità e armonizza chiaramente le attuali impostazioni degli esistenti Stati membri.

Emendamento 812

Horst Schnellhardt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 4 bis (nuova) – colonna 1

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I – tabella – nuova categoria

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È aggiunta la seguente categoria di

attività:

*"processi produttivi ad alta intensità
energetica,*

*produzione di cloro, soda caustica,
potassa caustica e alcolati per elettrolisi,*

produzione di acidi liquidi per elettrolisi,

*produzione di gas per separazione
dell'aria,*

*produzione di composti di carburo in
forni elettrici,*

produzione di perossido d'idrogeno,

produzione di silicio policristallino,

*produzione di carboni e grafite
poligranulari"*

Or. de

Emendamento 813

Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

**Aggiungere quanto segue all'allegato I bis
della direttiva 2003/87/CE:**

"ALLEGATO I bis

***Elenco dei settori ad alta intensità
energetica esposti a un significativo
rischio di fuoriuscita di carbonio***

Calce

Cemento

Siderurgia

Ceramica

Prodotti chimici

Argilla

Vetro

*Pasta di legno e carta**

** Tutti i settori che dovranno essere precisati da parte del Parlamento e del Consiglio prima dell'approvazione della presente direttiva.*

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che numerosi settori ad alta intensità energetica sono esposti a fuoriuscite di carbonio. D'altro lato, occorre chiarire quali settori non sono esposti alle fuoriuscite di carbonio e hanno il potenziale per assorbire i costi. Ciò si applica, ad esempio, al settore delle raffinerie.

Emendamento 814

Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Aggiungere quanto segue all'allegato I bis della direttiva 2003/87/CE:

"ALLEGATO I bis

Elenco dei settori ad alta intensità energetica esposti a un significativo rischio di fuoriuscita di carbonio

Cemento

Ceramica

Prodotti chimici

Argilla

Vetro

Prodotti siderurgici

Calce

*Pasta di legno e carta**

** Tutti i settori che dovranno essere precisati da parte del Parlamento e del Consiglio prima dell'approvazione della presente direttiva.*

Or. en

Motivazione

L'allegato è introdotto dall'articolo 3 v (nuovo) allo scopo di elencare i settori che sono esposti a un rischio significativo di fuoriuscita di carbonio.

Emendamento 815

Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto il seguente allegato I bis alla direttiva 2003/87/CE:

"ALLEGATO I bis

Elenco dei settori ad alta intensità energetica esposti a un rilevante rischio di fuoriuscita di CO₂:

siderurgia

fonderie

cementifici

industria della carta

produzione di fertilizzanti chimici

chimica pesante e petrolchimica ..."*

** settori che il Parlamento e il Consiglio devono precisare prima di adottare la presente direttiva*

Motivazione

L'allegato introdotto sulla base dell'articolo 3 w (nuovo) intende indicare i settori esposti a un elevato rischio di fuoriuscita di CO2.

Emendamento 816

Irena Belohorská

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Aggiungere quanto segue all'allegato I bis della direttiva 2003/87/CE:

"ALLEGATO I bis

Elenco dei settori ad alta intensità energetica esposti a un significativo rischio di fuoriuscita di carbonio

Cemento

Ceramica

Prodotti chimici

Argilla

Vetro

Prodotti siderurgici

Calce

Pasta di legno e carta*

**** Tutti i settori che dovranno essere precisati da parte del Parlamento e del Consiglio prima dell'approvazione della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

L'allegato è introdotto dall'articolo 3 v (nuovo) allo scopo di elencare i settori che sono esposti a un rischio significativo di fuoriuscita di carbonio.

Emendamento 817

Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Aggiungere quanto segue all'allegato I bis della direttiva 2003/87/CE:

Allegato I bis

Requisiti minimi per un accordo internazionale

a) Un accordo internazionale che includa le industrie ad alta intensità energetica esposte a un significativo rischio di fuoriuscita di carbonio o un accordo internazionale settoriale specifico su tali industrie, devono rispettare quantomeno i seguenti criteri per fornire un campo di condizioni omogenee a livello di impianto per tali industrie:

i) la partecipazione di paesi che rappresentano una massa critica di almeno l'85% della produzione,

ii) obiettivi di emissione di CO₂ equivalenti,

iii) sistemi analoghi di riduzione delle emissioni con effetto equivalente imposti da tutti i paesi partecipanti o da paesi con obiettivi di emissioni di CO₂ non equivalenti in settori coperti dal regime comunitario,

iv) i materiali in competizione devono essere soggetti a restrizioni equivalenti

tenendo conto degli aspetti del ciclo di vita,

v) un sistema effettivo internazionale di controllo e di verifica."

Or. en

Motivazione

L'allegato dovrebbe riguardare l'identificazione di misure appropriate per affrontare le fuoriuscite di carbonio che possono avvenire in alcuni settori anche in presenza di un accordo internazionale che rispetti i criteri stabiliti all'Allegato I ter nuovo.

Emendamento 818

Françoise Grossetête

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

E' aggiunto il seguente allegato I bis alla direttiva 2003/87/CE :

"Allegato I bis

Condizioni necessarie per un accordo internazionale

Un accordo internazionale che comprenda le industrie ad alta intensità energetica o un accordo internazionale settoriale specifico su tali industrie rispetta come minimo i seguenti criteri al fine di assicurare condizioni di concorrenza paritarie a livello di impianti per tali industrie:

a) la partecipazione di paesi che rappresentano una massa critica della produzione,

b) la definizione di obiettivi equivalenti di emissioni di CO₂, con effetti equivalenti

entro al più tardi il 2020, per tutti i paesi partecipanti, e

c) un efficace sistema internazionale di monitoraggio e di verifica delle emissioni.

Inoltre:

a) nei paesi che non sono sottoposti agli stessi obiettivi di emissioni di CO₂, misure in grado di comportare effetti equivalenti saranno imposte entro il 2020 a quei settori che nell'Unione europea sono coperti dal sistema di scambio di quote di emissione, e

b) l'Unione europea adotterà le misure necessarie per includere gli importatori di prodotti provenienti da paesi non coperti dall'accordo internazionale, e

c) i materiali in concorrenza con questi prodotti delle industrie ad alta intensità energetica saranno soggetti a restrizioni equivalenti che tengono conto del ciclo vitale."

Or. fr

Motivazione

Alla luce delle importanti ripercussioni che un accordo internazionale e la sua attuazione possono avere, è fondamentale, per garantire la certezza giuridica ed economica, specificare le condizioni necessarie che tale accordo internazionale dovrà soddisfare per assicurare condizioni di concorrenza paritarie con i settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.

Emendamento 819
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Aggiungere quanto segue all'allegato I bis della direttiva 2003/87/CE:

"Allegato I bis

Elementi minimi per un accordo internazionale per limitare le fuoriuscite di carbonio

a) Un accordo internazionale che includa le industrie ad alta intensità energetica esposte a un significativo rischio di fuoriuscita di carbonio o un accordo internazionale settoriale specifico su tali industrie, devono rispettare quantomeno i seguenti criteri per fornire un campo di condizioni omogenee a livello di impianto per tali industrie:

i) la partecipazione di paesi che rappresentano una massa critica di produzione; e

ii) obiettivi equivalenti di emissioni di CO₂ con effetti equivalenti entro il 2020 al più tardi imposti a tutti i paesi partecipanti;

e

iii) un sistema efficace di controllo e di verifica internazionale.

b) Inoltre:

i) nei paesi con obiettivi di emissione di CO₂ non equivalenti, dovrebbero essere imposte misure ad affetto equivalente entro il 2020 al più tardi ai settori che, nell'Unione europea, siano coperti dal regime comunitario;

ii) l'UE dovrebbe adottare misure per includere gli importatori dei paesi che non hanno aderito all'accordo."

Or. en

Motivazione

In vista degli importanti effetti di un accordo internazionale e della sua esecuzione, è essenziale assicurare la certezza giuridica ed economica di specificare quali sono i requisiti necessari da inserire in tale accordo internazionale allo scopo di assicurare un campo di condizioni omogenee con settori compresi nel regime commerciale comunitario.

Emendamento 820
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2003/87/CE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Aggiungere quanto segue all'allegato I bis della direttiva 2003/87/CE:

"Allegato I bis

Elementi minimi per un accordo internazionale per limitare le fuoriuscite di carbonio

Un accordo internazionale che includa le industrie ad alta intensità energetica esposte a un significativo rischio di fuoriuscita di carbonio o un accordo internazionale settoriale specifico su tali industrie, devono rispettare quantomeno i seguenti criteri per fornire un campo di condizioni omogenee a livello di impianto per tali industrie:

- i) la partecipazione di paesi che rappresentano una massa critica di produzione; e***
- ii) obiettivi equivalenti di emissioni di CO₂ con effetti equivalenti entro il 2020 al più tardi imposti a tutti i paesi partecipanti;***
- e***
- iii) un sistema efficace di controllo e di verifica internazionale.***

b) Inoltre:

- i) nei paesi con obiettivi di emissione di CO₂ non equivalenti, dovrebbero essere imposte misure ad effetto equivalente entro il 2020 al più tardi ai settori che, nell'Unione europea, siano coperti dal***

regime comunitario;

ii) l'UE dovrebbe adottare misure per includere gli importatori dei paesi che non hanno aderito all'accordo."

Or. en

Motivazione

In vista degli importanti effetti di un accordo internazionale e della sua esecuzione, è essenziale assicurare la certezza giuridica ed economica di specificare quali sono i requisiti necessari da inserire in tale accordo internazionale allo scopo di assicurare un campo di condizioni omogenee con settori compresi nel regime commerciale comunitario.

Emendamento 821

Peter Liese

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il seguente allegato II bis:

soppresso

"ALLEGATO II bis

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all'insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

Incremento per Stato membro

Belgio 10%

Bulgaria 53%

Repubblica ceca 31%

<i>Estonia</i>	<i>42%</i>
<i>Grecia</i>	<i>17%</i>
<i>Spagna</i>	<i>13%</i>
<i>Italia</i>	<i>2%</i>
<i>Cipro</i>	<i>20%</i>
<i>Lettonia</i>	<i>56%</i>
<i>Lituania</i>	<i>46%</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>10%</i>
<i>Ungheria</i>	<i>28%</i>
<i>Malta</i>	<i>23%</i>
<i>Polonia</i>	<i>39%</i>
<i>Portogallo</i>	<i>16%</i>
<i>Romania</i>	<i>53%</i>
<i>Slovenia</i>	<i>20%</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>41%</i>
<i>Svezia</i>	<i>10%</i>

Or. de

Motivazione

Non è ragionevole introdurre un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri nel quadro della politica concernente la lotta contro il cambiamento climatico. Nell'Unione europea, la solidarietà viene esercitata con gli strumenti finanziari esistenti, come i fondi strutturali o il contributo al bilancio comunitario. L'autore dell'emendamento condivide altresì l'auspicio della relatrice di imporre l'obbligo di utilizzare nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, una parte significativa delle risorse introitate con le aste. Anche per questo motivo si ritiene superflua la regolamentazione proposta.

Emendamento 822
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II
Direttiva 2003/87/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II

soppresso

***Alla direttiva 2003/87/CE è aggiunto il
seguente allegato II bis:***

"ALLEGATO II bis

***Incrementi della percentuale di quote di
emissione che gli Stati membri devono
mettere all'asta a norma dell'articolo 10,
paragrafo 2, lettera a), all'insegna della
solidarietà e della crescita nella
Comunità, al fine di ridurre le emissioni e
favorire l'adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici***

	<i>Incremento per Stato membro</i>
<i>Belgio</i>	<i>10%</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>53%</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>31%</i>
<i>Estonia</i>	<i>42%</i>
<i>Grecia</i>	<i>17%</i>
<i>Spagna</i>	<i>13%</i>
<i>Italia</i>	<i>2%</i>
<i>Cipro</i>	<i>20%</i>
<i>Lettonia</i>	<i>56%</i>
<i>Lituania</i>	<i>46%</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>10%</i>

<i>Ungheria</i>	<i>28%</i>
<i>Malta</i>	<i>23%</i>
<i>Polonia</i>	<i>39%</i>
<i>Portogallo</i>	<i>16%</i>
<i>Romania</i>	<i>53%</i>
<i>Slovenia</i>	<i>20%</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>41%</i>
<i>Svezia</i>	<i>10%</i>

Or. en

(Collegato con l'emendamento 9 all'articolo 10))

Motivazione

Non riteniamo giustificato includere gli aspetti di politica di coesione nell'ETS dell'UE.

Emendamento 823

Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II bis (nuovo)

Direttiva 2003/87/CE

Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II ter

Aggiungere quanto segue all'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE:

"Allegato II ter

Principi per le aste

Principio 1

Formazione razionale dei prezzi di emissione/energia

Principio 2

Progressività dei carichi per un periodo di tempo determinato

Principio 3

Contrastare l'effetto della fuoriuscita del carbonio

Principio 4

Sostegno alla cogenerazione

Principio 5

Protezione contro un rifugio nelle "basse emissioni"

Principio 6

Ogni diritto va collegato con un determinato obbligo, e pertanto il diritto alle quote di emissione va collegato alla generazione obbligatoria di energia

Principio 7

Parità di concorrenza, il che significa limitare le entità che hanno il diritto di partecipare all'asta agli operatori situati in un determinato paese (aste nazionali) oppure quantomeno entro un gruppo di paesi con carbonizzazione analoga

Principio 8

Adozione di un prezzo minimo, ma in graduale aumento per i diritti di emissione come un prezzo di offerta iniziale (prezzo di riserva) per le aste, iniziando a 20 €/tCO₂ nel 2013 e che aumenti ogni anno di 5 € per raggiungere 55 €/tCO₂ nel 2020.

Principio 9

Creare un prezzo massimo ma in graduale aumento per i diritti di emissione prevedendo un aumento passo per passo come una penalità che aumenti progressivamente, iniziando a 30 €/tCO₂ nel 2013 e che aumenti ogni anno di 10 € per raggiungere 100 €/tCO₂ nel 2020."

Or. en

Motivazione

Attualmente risulta dagli scambi di quote ETS che i prezzi sono stati oggetto di fluttuazioni notevoli. Tale notevole volatilità comporta un aumento del rischio d'investimento e pertanto costituisce un ostacolo significativo alle decisioni in materia di investimenti che può essere particolarmente dannoso per il settore energetico, poiché quest'ultimo ha molto bisogno di un perfezionamento tecnologico per raggiungere gli obiettivi di emissione. Occorre urgentemente un meccanismo che restringa la gamma potenziale delle fluttuazioni di prezzo ETS, in particolare nelle prime fasi dell'asta.